



COMUNE DI PENTONE

(Provincia di Catanzaro)

AVVISO

CON ORDINANZA N.32 DEL 17 APRILE 2020 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, JOLE SANTELLI, HA DISPOSTO CHE:

- **1.** Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altri Comuni limitrofi giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali, effettuati esclusivamente nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti condizioni:
 - a) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno;
 - b) che lo spostamento sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare;
 - c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all'attività agricola ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati.
- **2.** Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso, all'interno dell'area di concessione, lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere. E' ammesso l'accesso alle aree di concessione da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati con l'obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.
- **3.** Nei Comuni per i quali sono in vigore divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo, disposti da specifiche Ordinanze del Presidente della Regione Calabria e per l'intera durata delle stesse, nonché per gli ulteriori comuni interessati da successive eventuali particolari Ordinanze del Presidente di contenimento del contagio, per le attività di cui ai punti 1 e 2 della 6 presente ordinanza, sono consentiti gli spostamenti esclusivamente nel territorio comunale giustificati per motivi di assoluta necessità.
- **4.** Le attività di trasformazione di prodotti dolciari rientra nelle attività industriali e non commerciali e, pertanto, non è inibita alle stesse l'attività nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di "consegna a domicilio", nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cosiddetta piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personale a distanza inferiore ad 1 metro;
- **5.** Rimangono, ovviamente, ferme le restanti misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ivi compreso il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- **6.** Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
- **7.** Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e smi.

Pentone, 20 aprile 2020

IL SINDACO

Prof. MARINO Vincenzo